



TRIBUNALE DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE -FALLIMENTI

Circolare sulle nuove incompatibilità inserite dal d.lgs n. 54 del 2018 di modifica dell'art. 28 l.fall. in vigore dal 25.6.2018

In considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. 54/ 2018 di modifica delle condizioni di incompatibilità relative alle nomine degli amministratori giudiziari (codice antimafia) prevista per il 25.6.2018, considerata la sua applicabilità ai curatori in forza della modifica che il legislatore ha introdotto nell'art. 28 l.f. ed ai coadiutori di questi ultimi e preso atto del richiamo all'art. 28 l.f. contenuto nell'art. 163 n. 3 e nell'art. 182 comma 2 l.f. per cui appare coerente applicare le disposizioni anche alla nomina dei commissari giudiziari ed ai liquidatori giudiziari, il G.D. ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il nuovo comma 6 dell'art. 28 l.fall. stabilisce che "Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

L'art. 35, comma 4 bis, così recita

"Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali"

L'art. 35.1 d.lgs. 159/2011 intitolato "Dichiarazione di incompatibilità", prevede:

1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui

all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Per prevenire possibili dubbi interpretativi di tali disposizioni, si ritiene opportuno chiarire che

- per "**magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato conferente**", deve intendersi tutto il Tribunale di Forlì ad eccezione della Procura della Repubblica che è un distinto Ufficio;
- le disposizioni in esame trovano applicazione alle sole nomine e agli incarichi conferiti dopo il 25.6.2018;
- in caso di cause di incompatibilità sopravvenute dopo il 25.06.2018, per incarichi conferiti comunque dopo la data di entrata in vigore della legge e non esistenti al momento del conferimento dell'incarico, al fine di mantenere il rapporto fiduciario che deve esistere con l'Ufficio, il Curatore dovrà tempestivamente segnalare la sopravvenuta situazione di incompatibilità e mettere a disposizione il proprio mandato, al fine di consentire al Tribunale le più opportune determinazioni;

per **coadiutore**, equiparato dalla legge quanto a incompatibilità al curatore, e come tale obbligato alla dichiarazione alla accettazione dell'incarico, devono intendersi rientrare tutti coloro che svolgono un'attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il Curatore (ai sensi dell'art. 32 co. 1 L.F.): sono **pertanto ricompresi** nella nozione di coadiutore, i soggetti che svolgono attività di inventariazione al posto del curatore, di accesso ai luoghi, di interrogatorio del fallito o dei rappresentanti domiciliati lontano dalla sede legale, oltre alle figure che svolgono sempre un'attività propria del Curatore, cioè lo aiutano nella sua attività come il consulente fiscale o del lavoro che tecnicamente supportano il curatore in un'attività che sarebbe sua propria (verifica crediti, redazione piano di riparto) o i custodi di un bene immobile o di beni mobili del fallito. **Non rientra** invece nella nozione di coadiutore lo stimatore, di cui al secondo comma dell'art. 32 legge fall., la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assumendo la veste di ausiliario del giudice (lo stimatore presta giuramento autonomo, svolge un'attività indipendente da quella del Curatore, ha già un suo regime autonomo previsto dal codice di rito). Del pari, la norma in esame non si ritiene applicabile nemmeno al legale che assiste la procedura in sede contenziosa o stragiudiziale ed a chiunque svolga attività professionale autonoma come il notaio incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale mediante redazione di un certificato, oppure che sia incaricato degli adempimenti relativi alla fase successiva all'aggiudicazione degli immobili venduti, che svolge parimenti attività professionale autonoma e, dunque, non può essere ricompreso nella nozione di Coadiutore.

In ordine alla raccolta delle dichiarazioni di incompatibilità e per avere uniformità nelle stesse, sono stati predisposti due moduli separati da utilizzare da parte dei Curatori, commissari e liquidatori e dei relativi Coadiutori, all'atto dell'accettazione dell'incarico. Il primo può essere inserito ed integrato nel modello di accettazione ex art. 29 l.f. da trasmettere telematicamente e conterrà la dichiarazione di compatibilità con l'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato o meglio il collegio conferente l'incarico (analogamente dovranno procedere i Commissari Giudiziali e i Liquidatori Giudiziali e i loro Coadiutori).

Il secondo modello è quello riferito alle incompatibilità con i magistrati di tutto il distretto di Corte d'Appello.

Per mantenere distinte le due forme di dichiarazione di incompatibilità, concernenti i rapporti con il magistrato, o il collegio conferente e l'ufficio giudiziario di cui essi fanno parte, la cui mancata dichiarazione determina la caducazione dell'incarico con obbligo di revoca, e quelle che attengono invece i magistrati di tutto il distretto, soggette ad avere un contenuto maggiormente sensibile alla privacy e destinato unicamente ad essere raccolto per essere comunicato alla Corte di Appello per la sua nuova attività di vigilanza, senza inserimento nel fascicolo della procedura.


Allo stato, tale seconda dichiarazione andrà consegnata firmata in cartaceo alla Cancelleria fallimentare, dove verrà raccolta e mantenuta sino a che la Corte d'Appello non comunicherà come procedere alla trasmissione dei dati per la sorveglianza.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli avvocati affinché vengano trasmessi ai rispettivi iscritti.

Forlì 25.06.2018

Il Giudice delegato

Dott. Barbara Falck

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barbara Falck', written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile- Fallimentare

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI CURATORE
(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)
(ART. 29 Legge Fallimentare)

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di
.....
il sottoscritto.....
codice Fiscale con Studio in.....
Via Piazza Telefono
Fax E-mail
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale
in data

COMUNICA

di accettare l'incarico.

Visto l'art. 28 L.F.

DICHIARA:

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs. 54/2018

DICHIARA:

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;

IMPEGNANDOSI ALTRESI'

a comunicare in via riservata al Presidente del tribunale e/o al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.

Forlì

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile- Fallimentare

DICHIARAZIONE DEL CURATORE

(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)
(ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.lgs159/2011)

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di
.....
il sottoscritto.....
codice Fiscale con Studio in.....
Via Piazza Telefono
Fax E-mail
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale
in data
G.D. Dott.

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs.
54/2018

DICHIARA

- che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. Si intende per

frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Forli li

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore